

# *Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport*

Prot. n. 0701

## **IL PRESIDENTE**

- VISTI** gli artt. 12, 12 bis e 12 ter dello Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, adottato dal Consiglio Nazionale del CONI in data 26 febbraio 2008 e approvato con D.M. il 7 aprile 2008;
- VISTO** il Codice dei giudizi innanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e disciplina degli arbitri ("Codice") approvato dall'Alta Corte di giustizia sportiva il 15 dicembre 2008, sottoposto a presa d'atto da parte della Giunta Nazionale del CONI il 18 dicembre 2008, emanato e pubblicato il 7 gennaio 2009, in vigore dal 22 gennaio 2009 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** l'istanza di arbitrato presentata dalla L.S. Pro Sport Srl nei confronti della Torino F.C. SpA, protocollata nel registro della Segreteria del Tribunale al n. 0579 dell'8 marzo 2012 e la successiva integrazione (prot. n. 0629 del 13 marzo 2012);
- PRESO ATTO** che la parte istante ha comunicato in data 16 marzo 2012 (prot. n. 0659) di voler rinunciare all'istanza di arbitrato, specificando che la "...rinuncia deve intendersi limitatamente all'azione così come proposta e non al diritto. Con riserva di ripresentazione e conseguente istanza di restituzione..." dell'importo versato quali diritti amministrativi;
- SENTITO** il Segretario del Tribunale relativamente all'attività svolta dalla Segreteria del Tribunale stesso relativamente alla controversia arbitrale;

## **PRENDE ATTO**

della rinuncia pervenuta dalla L.S. Pro Sport all'istanza arbitrale presentata nei confronti della società Torino F.C. SpA, rigettando l'istanza di restituzione dell'importo versato quali diritti amministrativi.

Il Segretario del Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport è incaricato degli adempimenti consequenziali.

Roma, 22 marzo 2012

*F.to Alberto de Roberto*